



26549/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -

Ricorso contro
sentenza del Consiglio
di Stato

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione

Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione

Ud. 04/11/2014 - PU

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

R.G.N. 2696/2014
Pron 26549
Rep. CT

Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -

Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2696-2014 proposto da:

NUBIFERO FRANCA, RENGÀ TONIA, GIULIANI PIERLUIGI
FRANCESCO, BOTTE MARIA RITA, BARBATO GABRIELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5,
presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

522
14

- ricorrenti -

contro

D'AGOSTINO ANTONIO, clettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell'avvocato
GIANCARLO CARACUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato
PASQUALE MAROTTA, giusta mandato a margine del
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA,
DESIDERIO ROBERTO, SANGIULIANO ROSANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3799/2013 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/11/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito gli Avvocati ANDREA ABBAMONTE e PASQUALE
MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto, Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso
chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio, in
subordine l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Gabriele Barbato, Maria Rita Botte, Pierluigi Francesco Giuliani,
Franca Nubifero e Tonia Renga propongono "regolamento di
giurisdizione ex art. 41 c.p.c." nei confronti della sentenza del



Consiglio di Stato pubblicata il 15 luglio 2013 emessa su ricorso della provincia di Caserta.

2. L'amministrazione provinciale bandì un concorso per la copertura di 10 posti con profilo professionale di "istruttore direttivo amministrativo", cat. D, mediante progressione verticale. Parteciparono numerosi dipendenti. La graduatoria definitiva venne approvata il 30 dicembre 2010.
3. Nei confronti della procedura e della graduatoria Antonio D'Agostino, risultato solo idoneo e classificatosi al 17° posto, propose ricorso al TAR Campania, sede di Napoli. Il ricorso venne notificato a tutti i vincitori del concorso e il TAR dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nella graduatoria definitiva.
4. Nelle more la provincia approvò una nuova graduatoria finale, che peraltro confermava i primi 10 candidati risultati vincitori e non modificava la posizione del D'Agostino.
5. Il D'Agostino propose una nuova impugnazione nella forma dei motivi aggiunti.
6. Il TAR con sentenza del 13 luglio 2012 dichiarò improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, mentre accolse i motivi aggiunti, annullando la nota con la quale la provincia aveva comunicato all'interessato la trasmissione degli atti alla commissione per la verifica della valutazione dei titoli, il verbale redatto dalla commissione di verifica dei punteggi contenenti la nuova graduatoria e la determinazione di rettifica della precedente graduatoria.
7. La provincia propose appello dinanzi al Consiglio di Stato.



8. Rosanna Sangiuliano ed altri proposero appello incidentale, lamentando con il primo motivo la carenza di giurisdizione e omessa pronuncia del giudice di primo grado su detta eccezione.
9. Il Consiglio di Stato ha deciso sul problema giurisdizione, confermando quella del GA, per le motivazioni specificate a pag. 10-11 della sentenza.
10. Contro tale decisione Gabriele Barbato ed altri sei ricorrenti hanno proposto “regolamento preventivo di giurisdizione”.
11. Il D’Agostino si è difeso con controricorso, formulando preliminarmente un’eccezione di inammissibilità del regolamento.
12. L’eccezione è fondata perché l’art. 41 del codice di rito dispone che il regolamento può essere proposto “finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado”. La giurisprudenza delle Sezioni unite ha precisato che l’inammissibilità sussiste anche nel caso in cui la causa sia stata decisa solo in tema di giurisdizione (tra le ultime: Cass., sez. un., 15981 del 2010; 22382 del 2011).
13. Nel caso in esame la causa è stata decisa tanto in ordine alla giurisdizione, quanto su questioni processuali di merito.
14. Tuttavia, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha anche precisato che il ricorso per regolamento preventivo può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass. sez. un., 2 luglio 2007, n. 14952).
15. Il controricorrente, consapevole di tale orientamento, ha sostenuto che il ricorso convertito sarebbe tardivo perché proposto oltre la scadenza del termine breve per



l'impugnazione, termine che fa decorrere dal momento della sua riassunzione della causa dinanzi al TAR.

16. La tesi non è condivisibile perché la riassunzione della causa dinanzi al TAR da parte del controricorrente nei confronti dei ricorrenti principali non può essere considerata un equipollente della notifica della sentenza impugnata.
17. Il ricorso può quindi essere esaminato. Esso tuttavia non è fondato.
18. Si è in presenza di un concorso interno riservato ai dipendenti dell'amministrazione provinciale di Caserta inquadrati nella categoria C prevista dal CCNL. L'esito vittorioso del concorso comporta il passaggio alla categoria D, prevista dal medesimo contratto collettivo, profilo professionale di "istruttore direttivo amministrativo".
19. Si tratta di una progressione verticale che, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, determina il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa.
20. Come ha correttamente affermato il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, la giurisdizione è pertanto del giudice amministrativo, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'art. 63, quarto comma, del decreto legislativo 165 del 2001 deve essere inteso nel senso che per procedure concorsuali di assunzione debbono intendersi non solo quelle che determinano l'instaurazione del rapporto di lavoro con un ente pubblico, ma anche quelle che, all'interno dell'ente, comportano il passaggio da una posizione funzionale ad un'altra qualitativamente diversa, secondo la strutturazione di categorie e qualifiche previste dalla contrattazione collettiva di settore.



21. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. La giurisdizione è del giudice amministrativo.

22. Le spese del giudizio di cassazione devono essere, per legge, poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in 6.000,00 (seimila) euro per compensi professionali, 200,00 (duecento) euro per esborsi, oltre 15% per spese forfetarie ed accessori, con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Marotta, dichiaratosi anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13, comma 1-*bis* del citato d.p.r.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2014.

Il consigliere estensore

Pietro Curzio
P. Curzio

Il presidente

Luigi Antonio Rovelli
L. A. Rovelli

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 17 DIC 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

